

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)**

Integrazioni e revisioni

Versione 1.0	Adottato con delibera del Cda di Promocamera n. 2 del 13 marzo 2024
Versione 1.1	
Versione 1.2	
Versione 1.3	
Versione 1.4	

## Sommario

1. Finalità del regolamento .....	3
2. Persone che possono segnalare l'illecito.....	3
3. Oggetto e requisiti delle segnalazioni.....	3
4. Tutela del segnalante .....	4
5. Procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni .....	5
6. Fasi del processo di segnalazione .....	5
7. Riservatezza e trattamento dei dati personali .....	7

## 1. Finalità del regolamento

L'istituto del Whistleblowing consiste nella possibilità data ai dipendenti di segnalare illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'organizzazione. È finalizzato a favorire la diffusione della cultura dell'etica nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'Azienda fissati dall'art. 97 della Costituzione.

I Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Il presente Regolamento ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito di Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari (di seguito Promocamera o Azienda) e di rendere note le modalità con cui l'Azienda garantisce le tutele del segnalante introdotte dalla Legge 179/2017 di modifica dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e Ss.mm.ii (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

Il Regolamento è redatto in conformità alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" adottate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 469 del 9 giugno 2021 così come formulate e pubblicate a seguito del parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 215 del 4 dicembre 2019 e del parere del Consiglio di Stato (Sez. I - adunanza del 4 marzo 2020) e integrate dalle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, riguardanti il D.lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.

## 2. Persone che possono segnalare l'illecito

Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico presso Promocamera e che decide di segnalarlo.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, i soggetti nell'ambito dell'ente che possono segnalare la presenza di illeciti sono:

- a. i dipendenti di Promocamera;
- b. i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- c. i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente;
- d. il personale che svolge attività di tirocinio/stage presso l'ente.

## 3. Oggetto e requisiti delle segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte ed i fatti illeciti, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Azienda o ad altro ente pubblico, o un malfunzionamento dell'Azienda a causa dell'uso a fini privati, o comunque distorto, delle funzioni pubblicistiche attribuite.

La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente nell'interesse dell'integrità dell'Azienda, pertanto le tutele previste dall'art. 54 bis del D. Lgs 165/2001 e successive modifiche non potranno essere applicate nel caso in cui il segnalante agisca nel proprio esclusivo interesse.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.

Non sono altresì ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, effettuate nell'interesse esclusivo personale del segnalante, né contestazioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro o di collaborazione, o rivendicazioni attinenti rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

In conformità alla normativa del D.lgs. 24/2023 le persone segnalanti devono avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispongono al momento della segnalazione, che i fatti che segnalano siano veri.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni:

- provenienti dai soggetti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento;
- inerenti "condotte illecite" di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza direttamente in ragione del proprio rapporto di lavoro o di collaborazione;
- adeguatamente circostanziate, riportanti fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità dell'Azienda e di svolgere le dovute verifiche.

**L'inoltro delle segnalazioni** avviene esclusivamente tramite la piattaforma denominata "WhistleblowingPA" raggiungibile dall'Home page del sito istituzionale e nella sezione dedicata al link: <https://promocamera.whistleblowing.it>, le cui funzionalità e caratteristiche sono descritte al successivo art. 5.

Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente né tramite canali diversi rispetto alla suddetta piattaforma.

In ogni caso, la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce l'obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'autorità giudiziaria - ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. - e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 54-bis.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all'ANAC seguendo le modalità indicate sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it). Il dipendente che segnala condotte illecite al RPCT, all'Anac, all'autorità giudiziaria competente, gode di una serie di misure di protezione e di sostegno - come anche il divieto di ritorsione - previste dal Capo III Misure di protezione del d.lgs. 24/2023.

## 4. Tutela del segnalante

Promocamera assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi, come previsto al Capo II del d.lgs. 24/2023. Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La medesima tutela è assicurata anche al "facilitatore" ovvero a persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatte salve le ipotesi previste al Capo II del d.lgs. 24/2023:

- nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del d.lgs. 24/2023 è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte del RPCT. Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti formazioni false rese con dolo o colpa.

## **5. Procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni**

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, Promocamera adotta la procedura informatica di gestione delle segnalazioni di tipo confidenziale denominata "WhistleblowingPA", fornita da Transparency International Italia. La piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).

Sulla base del decreto D.lgs. 24/2023 Promocamera garantisce la tutela dell'identità anche alla persona fisica o giuridica segnalata, nonché alle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati sulla base della segnalazione.

Il nome del segnalante è conosciuto esclusivamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nominato presso l'Ente e identificato al link: <https://trasparenza.promocamera.it/trasparenza/altri-contenuti/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/> del sito istituzionale che ha il compito di ricevere analizzare e verificare le segnalazioni.

La piattaforma, che risiede su macchina virtuale dedicata all'interno del cluster di rete dedicato di Promocamera, consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, nonché la possibilità per il RPCT che riceve tali segnalazioni di comunicare con il segnalante anche senza conoscerne l'identità.

Quest'ultima viene infatti segregata dal sistema informatico, che la tiene separata dai contenuti della segnalazione.

Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge 179/2017.

Il sistema può trasmettere delle email di notifica al segnalante al verificarsi di alcuni eventi (invio segnalazione, ricezione nuovo messaggio), al fine di agevolare l'utente nel seguire lo sviluppo della segnalazione. Il segnalante può indicare un indirizzo email per ricevere notifiche dal sistema.

La Piattaforma consente, inoltre, la piena fruibilità della documentazione in essa custodita evitando stampe e download della stessa.

## **6. Fasi del processo di segnalazione**

Al RPCT spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

**Invio segnalazione:** il segnalante accede alla piattaforma tramite la url indicata al precedente art.5 e, previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.

I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del RPCT. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

**Esame preliminare:** il RPCT verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui all'art. 4, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.

Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

Quanto ai tempi procedurali, l'esame preliminare della segnalazione si conclude in quindici giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

**Istruttoria e valutazione.** L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Azienda oggetto di segnalazione.

Al fine di istruire la segnalazione il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, individuati dallo stesso, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Laddove necessario, il RPCT può essere autorizzata dall'organo di indirizzo ad estendere predetti termini fornendo adeguata motivazione.

**Conclusione del procedimento.** A conclusione dell'istruttoria il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora invece la segnalazione risulti fondata il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

Entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della fase istruttoria, il RPCT comunica l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 7. È altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e sul loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da indirizzare all'organo di indirizzo e all'OIV, se nominato, ai sensi dell'art. 1 comma14 della Legge 190/2012.

Il Responsabile potrà infine valorizzare l'istituto come misura di prevenzione, funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree a rischio dell'Azienda e a conferire maggiore incisività e esaustività al relativo Piano annualmente approvato.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti.

## **7. Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, Promocamera - che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

In particolare, il RPCT – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

Ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 la comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare in capo al superiore gerarchico o all'autorità interna competente: qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del segnalante
- nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria, mentre successivamente potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
- se nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del Segnalante, il RPTC procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Le autorità e gli organismi esterni all'Azienda tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

Il segnalante è informato ai sensi dell'art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere l'esercizio dei diritti di cui sopra, qualora – ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 - da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso.

In tal caso l'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare, ovvero essere rivolto direttamente al Garante, secondo le modalità indicate all'art. 160 D.lgs. 196/2003. Il Garante informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.